

Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020: principali novità

EXECUTIVE SUMMARY

Il 26 ottobre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252, il DL n. 124/2019, Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2020, contenente alcune "disposizioni urgenti" in materia fiscale e per esigenze indifferibili, entrato in vigore il 27 ottobre 2019, che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 25 dicembre 2019.

Di seguito vengono richiamate le novità di maggiore interesse in ambito fiscale.

ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE (art. 1)

In caso di accollo del debito d'imposta altrui di cui all'art. 8, comma 2, Legge n. 212/2000, l'accollante deve procedere al pagamento secondo le modalità in vigore, senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti.

I versamenti effettuati in violazione di tale divieto si considerano come non avvenuti (sono applicabili le sanzioni ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97 ovvero:

- all'accollante una sanzione pari a:
 - 30% del credito utilizzato;
 - dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente;
- all'accollato una sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

Gli atti di recupero dell'imposta / sanzioni / interessi, devono essere notificati entro il

31.12 dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24.

L'accollante e l'accollato sono coobbligati in solido per l'imposta e gli interessi.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE (art. 2)

Con l'introduzione dei nuovi commi 2-quater e 2-quinquies all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97 è prevista l'esclusione della possibilità di utilizzare i crediti in compensazione, in caso di notifica di un Provvedimento di:

- cessazione della partita IVA ex art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72. Il divieto rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata;
- esclusione della partita IVA dall'elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE (VIES) ex art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72. Il divieto rimane in vigore fino alla rimozione delle irregolarità che hanno generato l'emissione del Provvedimento di esclusione.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto detto, il modello F24 viene scartato e i versamenti si considerano non eseguiti.

CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI (art. 3)

Sono modificati i presupposti per l'utilizzo in compensazione e riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP, emergenti dalle relative dichiarazioni e maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, allineandoli di fatto a quanto previsto per i crediti IVA.

In particolare, a seguito della modifica degli artt. 17, D.Lgs. n. 241/97 e 37, DL n. 223/2006, è previsto che la compensazione tramite modello F24 del credito IVA annuale / trimestrale e del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito (tale previsione vale anche per i soggetti privati non titolari di partita IVA).

Infine, è prevista una sanzione di 1.000 euro per ogni modello F24 scartato dall'Agenzia delle entrate a seguito del controllo, da questa effettuato, sulla compensazione dei crediti applicabile a partire dalle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI ED ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE (art. 4)

Il nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 dispone che il committente (sostituto d'imposta) che affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera / servizio è tenuto al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'opera / servizio dall'impresa appaltatrice o affidataria o dalle imprese subappaltatrici.

L'impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici versano al committente l'importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti e su uno specifico c/c comunicato dal committente all'impresa appaltatrice / affidataria o da queste ultime all'impresa subappaltatrice.

Le somme ricevute sono versate dal committente tramite il mod. F24 in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute riportando il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito e senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti.

Al committente devono inoltre essere trasmessi tramite PEC, almeno 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento:

- elenco nominativo di tutti i lavoratori (codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'opera / servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun soggetto, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- dati utili alla compilazione del mod. F24 per l'effettuazione dei versamenti;
- dati identificativi del bonifico.

L'impresa appaltatrice / affidataria che abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente può richiedere di compensare quanto necessario per il versamento in esame con il credito a proprio favore.

I committenti sono responsabili per il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici / subappaltatrici:

- entro il limite della somma dei bonifici ricevuti nei termini previsti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici / affidatarie e non corrisposti alla stessa data;
- integralmente nel caso in cui non abbiano comunicato all'impresa appaltatrice / affidataria gli estremi del c/c su cui versare la provvista o abbiano eseguito pagamenti a favore di imprese affidatarie / appaltatrici / subappaltatrici inadempienti.

Le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici possono effettuare direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro la data prevista per la provvista ed allegando una certificazione, ossia una sorta di "DURC fiscale" (le cui modalità di rilascio / riscontro saranno emanate dall'Agenzia delle Entrate) dei seguenti requisiti, qualora nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

- risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo superiore a € 2 milioni;
- non abbiano iscrizioni a ruolo / accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Inoltre con la modifica dell'art. 17, DPR, n. 633/72 è esteso il *reverse charge* alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Si precisa però che l'efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

FRODI NELL'ACQUISTO DI VEICOLI USATI (art. 9)

Viene introdotto il nuovo comma 9-bis all'art. 1, DL n. 262/2006, con il quale è

disposto l'obbligo di preventiva verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui l'acquirente non è tenuto al versamento dell'IVA tramite il mod. F24 ELIDE.

In particolare, ora la verifica va effettuata anche nei confronti dei soggetti privati che acquistano mezzi usati da Stati UE.

TRUST (art. 13)

Per risolvere il problema inerente i redditi provenienti da trust "opachi" esteri per i quali i beneficiari italiani risultano impossibilitati a distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a quelle riferibili al reddito, sono apportate alcune modifiche normative per cui costituiscono redditi di capitale e, quindi sono rilevanti ai fini IRPEF, i redditi corrisposti a soggetti residenti in Italia da trust o istituti di contenuto analogo stabiliti in Stati o territori che si considerano a fiscalità privilegiata, qualora i beneficiari siano individuati (c.d. "trust opachi").

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA (art. 15)

Anche per il 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono non emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI (art. 16)

Viene previsto che a decorrere dalle operazioni IVA effettuate dall'1.7.2020 in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche / estrometro / corrispettivi telematici, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze:

- dei registri IVA;
- delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche;

A partire dalle operazioni IVA 2021, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche la bozza del mod. IVA.

MODIFICHE AL REGIME DELL'UTILIZZO DEL CONTANTE (art. 18)

E' prevista la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

- € 2.000 a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- € 1.000 a decorrere dall'1.1.2022.

Il minimo editto della sanzione prevista per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che:

- per le violazioni commesse dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;
- per quelle commesse a decorrere dall'1.1.2022 è pari a € 1.000.

ESENZIONE FISCALE DEI PREMI DELLA LOTTERIA NAZIONALE DEGLI SCONTRINI ED ISTITUZIONE DI PREMI SPECIALI PER IL CASHLESS (art. 19)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, viene previsto che i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Per partecipare all'estrazione è necessario che al momento dell'acquisto:

- il contribuente comunichi il proprio codice fiscale all'esercente;
- l'esercente trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

Viene inoltre specificatamente previsto che premi della lotteria degli scontrini non concorrono alla formazione del reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo fiscale.

Infine, per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, saranno istituiti dei premi speciali in denaro riservati tanto ai consumatori finali quanto agli operatori IVA che memorizzano e trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi.

SANZIONE LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (art. 20)

È prevista la sanzione da € 100 a € 500 in capo all'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI ELETTRONICI (art. 21)

Dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività d'impresa, arte e professioni spetta un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carta di debito, di credito o prepagate in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali e, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno precedente non siano di ammontare superiore ad € 400.000.

Il credito d'imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa

SANZIONI PER LA MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI DEBITO E DI CREDITO (art. 22)

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, anche professionali, hanno l'obbligo di accettare pagamenti effettuati con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito / credito.

A decorrere dall'1.7.2020 è inoltre prevista una specifica sanzione in caso di mancata accettazione, da parte del soggetto obbligato, di un pagamento di qualsiasi importo, eseguito con una carta di pagamento, pari a € 30 aumentata del 4% del valore della transazione.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 96 DEL TUIR (art. 35)

Viene chiarito, con riferimento alle società progetto, l'ambito oggettivo di esclusione dei limiti di deducibilità contenuti nell'articolo 96 del DPR n. 917/1986 degli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziarie progetti infrastrutturali pubblici.

RIAPERTURA TERMINE DI PAGAMENTO "ROTTAMAZIONE-TER" – Art. 37 (art. 37)

È stato prorogato dal 31.7.2019 al 30.11.2019 il termine di pagamento dell'unica soluzione / prima rata delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione-ter" relativa ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017, purchè la stessa venga corrisposta entro il prossimo 30 novembre (2 dicembre in quanto il 30 novembre cade di sabato).

MODIFICHE DELLA DISCIPLINA PENALE E DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI – c.d. reati tributari (art. 39)

Con la modifica del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di sanzioni penali è disposto che, a partire dalla data di pubblicazione sulla G.U. della Legge di conversione del Decreto in esame:

- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
- se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
- in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da 1 a 3 anni) se:
 - l'IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);
 - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque,

- superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni);
- in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L'omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
 - in caso di emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture / documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
 - in caso di occultamento / distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
 - in caso di omesso versamento di ritenute dovute / certificate per un ammontare superiore a € 100.000 (in

precedenza € 150.000) per ciascun periodo d'imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;

- in caso di omesso versamento dell'IVA per un ammontare superiore a € 150.000 (in precedenza € 250.000) per ciascun anno è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

QUOTA VERSAMENTI IN ACCONTO (art. 58)

A decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, l'acconto IRPEF / IRES / IRAP deve essere versato in 2 rate di pari importo (50%).

Si precisa che tale disposizione è applicabile anche ai soci / associati / collaboratori familiari / società trasparenti ex art. 115 e 116, TUIR.

Per quanto riguarda l'anno 2019 la misura dell'acconto risulta pari al 90% (40% prima rata e 50% seconda rata), con conseguente riduzione del versamento del prossimo 30 novembre (secondo acconto) che passa dal 60% al 50%.

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare centrostudiac@actaxlaw.com, un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - Tax Insights - All rights reserved
Il presente numero è consultabile sul sito internet www.actaxlaw.com e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.